

# COMUNE DI ITALA



PROVINCIA DI MESSINA

VERBALE N° 16 del 29/09/2014

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria e urgente di prima convocazione – Seduta pubblica

**OGGETTO: “ APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)”**

L'anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di Settembre alle ore 18,00 nell’Aula Consiliare previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero convocati oggi a seduta i consiglieri comunali.

1) D'ANGELO DOTT. SEBASTIANO	P	2) BELLO AGATINO	P
3) BERLINGHIERI SALVATORE	P	4) CARONE BIAGIO	P
5) RANERI ALESSIO	A	6) CUCINOTTA CRISTINA	P
7) GARUFI EDUALDO	P	8) GALLETTA GIUSEPPINA	P
9) BERLINGHIERI CARMINE	A	10) MICELI CARMELO	P
11) CICCARELLO ANTONINA	A	12) PALO CARMEN	P

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale **Dott. Iacopino Marcello** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. D'Angelo Dott. Sebastiano** Presidente del Consiglio Comunale invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

24/10/14 29/10/14 532

Il presidente dà lettura della proposta ai presenti, quindi passa la parola al sindaco che ne illustra i contenuti, precisando, in particolare, che si è deciso di non adottare un unico regolamento sull'imposta comunale unica (IUC) ma un regolamento per ognuna delle sue componenti IMU, TARI e TASI. Nella specie, il regolamento IMU, di cui si propone l'approvazione, riprende sostanzialmente i contenuti di quello precedentemente approvato. Si approva all'unanimità. Si vota sulla I.E. Si approva all'unanimità.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**SENTITO** il Presidente;

**VISTA** la proposta allegata alla presente;

**UDITO** il dibattito in aula

**VISTI** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000;

**RITENUTO** opportuno provvedere in merito;

**VISTO** l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

**AD UNANIMITA' DI VOTI**

## **D E L I B E R A**

**DI APPROVARE** la proposta di cui in premessa allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: **Approvazione del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)"**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Indi **CON SEPARATA VOTAZIONE**

**AD UNANIMITA' PALESEMENTE ESPRESSI**

## **D E L I B E R A**

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo



# COMUNE DI ITALA

## PROVINCIA DI MESSINA

Proposta di delibera per il Consiglio Comunale  
(redatta ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90)

PROPOSTA N. 16 DEL 24-09-2014

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).**

### IL SINDACO

**VISTO** l'art. 1 comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (I.U.C.), che si compone dell'imposta municipale propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTO** che l'Amministrazione Comunale ha deciso di approvare con apposito atto deliberativo separati Regolamenti per le suddette componenti della (IUC) al fine di rendere più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo dei tributi comunali;

**DATO ATTO** che il comma 703 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 stabilisce che con l'istituzione della IUC viene fatta salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

**VISTE** le sottoelencate norme principali in vigore, istitutive e di modifica:

Art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011

Artt. 8 e 9 D.lgs. 23/2011

D.Lgs. 504/1992 (solo le norme richiamate dai due sopra citati decreti)

D.L. 35/2013, convertito in L. 64/2013

Legge 228/2012, art. 1, comma 380

D.L. 102/2013 convertito in L. 124/2013

L. 147/2013;

**CONSIDERATO** che il regolamento IMU approvato con deliberazione del consiglio Comunale n. 24 del 30.10.2012 necessita di alcune modifiche per renderlo attuale con la normativa vigente;

**VISTO** l'art. 2 bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni della L. 02/05/2014 n. 68 ed il D.M. 18/07/2014, pubblicato sulla G.U. n. 169 del 23/07/2014 i quali fissano il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione dell'anno 2014 al 30/09/2014.

**ESAMINATO** l'allegato nuovo schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, costituito da n. 22 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**VISTA** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale, della delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

**DATO ATTO** che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria;

**TENUTO CONTO** che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

**RITENUTO** di approvare il suddetto regolamento;

**CONSIDERATO** che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 26-09-2014 ;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000, come riformulato dall'art. 147-bis del Decreto legge del 10 Ottobre 2012, n. 174;

**ACQUISITO** altresì ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera B) del D.Lgs. 267/200, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis del D. L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziario;


**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

## PROPONE

### Per i motivi espressi in narrativa:

- 1) **DI APPROVARE** il nuovo regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, composto di n. 22 articoli con la precisazione che lo stesso, sostituisce a decorrere dall'01/01/2014, quello vigente nel 2013;
- 2) **DI DARE ALTRESÌ ATTO** che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria.
- 3) **DI DISPORRE** che la presente deliberazione , verrà inserita nell'apposita sezione del portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del d. lgs. 28/09/1998, n. 360 e ss. mm. nonché sul sito istituzionale dell'Ente nei termini stabiliti dalla legge.
- 4) **DI DARE ATTO** che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 Gennaio 2014;
- 5) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

IL PROPONENTE  
(Avv. Antonino Crisafulli )



**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).**

**PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS 18.08.2000 n. 267.**

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto e l'istruttoria predisposta dall'Area Finanziaria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Itala, li 26-09-2014

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**  
(Rag. C. C. Bonarrigo)



*Bonarrigo*

**PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS 18.08.2000 n. 267.**


VISTA la proposta di deliberazione in oggetto e l'istruttoria predisposta dall'Area Finanziaria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica l'art. 49, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Itala, li 26-09-2014

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**  
(Rag. C. C. Bonarrigo)



*Bonarrigo*



Comune di Itala

Provincia di Messina

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
(IMU)**

Approvato con  
delibera del  
Consiglio Comunale  
n. 16 del 29.04.14

## SOMMARIO

- Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE
- Art. 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
- Art. 3 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI
- Art. 4 - SOGGETTI PASSIVI
- Art. 5 - SOGGETTO ATTIVO
- Art. 6 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI
- Art. 7 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI
- Art. 8 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI
- Art. 9 - RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI
- Art. 10 - ALIQUOTE E DETRAZIONI
- Art. 11 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
- Art. 12 - FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE
- Art. 13 - ESENZIONI
- Art. 14 - QUOTA STATALE DEL TRIBUTO
- Art. 15 - VERSAMENTI
- Art. 16 - DICHIARAZIONE
- Art. 17 - ACCERTAMENTO
- Art. 18 - RISCOSSIONE COATTIVA
- Art. 19 - SANZIONI E INTERESSI
- Art. 20 - RIMBORSI E COMUNICAZIONI
- Art. 21 - CONTENZIOSO
- Art. 22 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

## **ART. 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Itala dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata ( IMU), quale componente di natura patrimoniale dell'imposta comunale unica (IUC), istituita dall'art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n.214, e disciplinata dal citato articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, dall'art. 2 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito in legge 28 ottobre 2013, n.124 e dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147e successive modifiche ed integrazione.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Itala, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **ART. 2**

### **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione a decorrere dal 1 gennaio 2014 dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

## **ART. 3**

### **DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI**

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
2. Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste

- l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
  4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
  5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

#### **ART. 4**


##### **SOGGETTI PASSIVI**

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:
  - il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
  - il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  - il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
  - il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.
2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 6/09/2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

#### **ART.5**

##### **SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Itala relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali del Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1 gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.



## **ART. 6**

### **BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI**

L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.
3. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.

## **ART. 7**

### **BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.
3. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse, ai sensi dell'art. 59 comma 1, lettera g, del D.Lgs. 446/97:
4. I valori di cui al comma 3 hanno il principale effetto di ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all'articolo 5 comma 5, del D.Lgs. 504/1992, per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dall'applicazione dei valori di cui al comma 3.

## **ART. 8**

### **BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
  - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accerta dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto ( fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e che non sia suscettibile di alcun tipo di utilizzo

## **ART. 9**

### **RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI**

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni:
  - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;
  - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500
  - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.

## **ART. 10**

### **ALIQUOTE E DETRAZIONI**

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.

2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

## **ART. 11**

### **DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

## **ART. 12**

### **FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
2. Si considerano adibite ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani ( oltre i 70 anni compiuti) o disabili ( con invalidità riconosciuta oltre il 70%) che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulta locata.
3. Lo stesso trattamento vale per le pertinenze dell'unità di cui al comma 1 come individuate nell'art. 7, comma 5, purché non locate.
4. Il Comune può considerare, in occasione dell'approvazione della deliberazione consiliare di fissazione delle aliquote IMU, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato d'uso dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.
5. Per usufruire delle agevolazioni previste nel presente articolo il contribuente deve presentare, entro il periodo di imposta per il quale si intende beneficiare del trattamento agevolato, la comunicazione tramite apposita modulistica un distribuzione presso l'ufficio tributi o tramite il sito internet istituzionale.

## **ART. 13**

### **ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

## **ART. 14**

### **QUOTA STATALE DEL TRIBUTO**

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

## **ART. 15**

### **VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le

disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.

3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.
5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 12,00.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

## **ART.16**

### **DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.

## **ART.17**

### **ACCERTAMENTO**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n.504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo n.504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere

- specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n.504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionali dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.
  4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o di parziali o ritardi versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
  5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.472, e successive modificazioni.
  6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

## **ART. 18**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, a mezzo di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal comune o affidata a soggetti di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordine vigente.
2. Non si procede all'accertamento ed alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superiori, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

## **ART. 19**

### **SANZIONI E INTERESSI**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributi dovuto, con un minimo di euro 50,00.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero

- per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero infedele dichiarazioni sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
  5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
  6. In caso di ritardo nel pagamento la sanzione è quella fissata dall' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
  7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue per l'imputazione della somma versata si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
  8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo n. 472 del 1997.
  9. Sulle somme dovute per imposte non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi legali previste dalle vigenti norme, giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## **ART. 20**

### **RIMBORSI E COMUNICAZIONI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è Stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata al Comune di Itala per immobili ubicati in Comune diverso
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 19, comma 9, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di IMU. La compensazione è subordinata a formale comunicazione di accoglimento dell'istanza medesima.
4. Non sono eseguiti rimborsi o compensazioni per importi pari o inferiori ad euro 12,60 per ciascun anno di imposta.

## **ART. 21**

### **CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

## **ART. 22**

### **DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

- 1.** Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
- 2.** Il presente regolamento ha effetto immediato dal 1° gennaio 2014 e si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria.
- 3.** I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

COMUNE DI ITALIA

6587

26-09-2014

**COMUNE DI ITALIA**

Provincia di Messina

## REVISORE DEI CONTI

**OGGETTO : PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE CONSILIARE DEL REGOLAMENTO IMU E T.A.R.I. ANNO 2014 E SULLE ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVE.**

**AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 239 COMMA 1, LETTERA B DEL T.U.E.L. COSI' COME NOVELLATO DAL D.L. 174/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 213/2012;**

Il giorno 2014 il giorno 25 Settembre il Sottoscritto Dott. Searcella Giuseppe Maria, Revisore dei Conti del Comune di Itala, ha preso visione della proposta di approvazione del regolamento IMU, TARI, delle aliquote e detrazioni IMU e TARI per l'annualita' 2014.

### P R E M E S S O

1. Che il D.L. 174/2012 ad integrazione dell'art. 147 del D.lgs. 267/2000 prevede significative modifiche al sistema dei controlli interni con rafforzamento della partecipazione della **Corte dei Conti** sulla gestione degli Enti territoriali;

2. Che lo stesso decreto prevede il necessario adeguamento dei regolamenti comunali alle normative ivi contenute;

3. Che il D.L. 174/2012 a modifica dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000 introduce ulteriori compiti in capo all'Organo di Revisione prevedendo la necessaria formulazione di parere in merito a proposte di regolamento di contabilita', economato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

### R I L E V A T O C H E

1. I regolamenti introdotti prevedono, in aderenza con la normativa relativa, le modalita' di applicazione dell'Imposta Municipale Propria e della Tassa sui Rifiuti;

- Le aliquote e le detrazioni IMU e TARI per l'anno 2014 risultano conformi all'impianto normativo vigente.

#### **Visto**

- . Il parere favorevole di regolarità tecnico e contabile espresso dal Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del TUEL.
- . Il contenuto delle proposte formulate;


Tutto ciò premesso e considerato lo scrivente Revisore dei Conti

#### **ESPRIME**

Per quanto di competenza, parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del D.L. gs. 267/2000 all'approvazione della proposta di adozione dei regolamenti IMU e TARI e alle relative aliquote e detrazioni per l'anno 2014.

Dalla Casa Comunale li 25 Settembre 2014

**Il Revisore dei Conti**  
**Dott. Giuseppe Maria Scarcella**



L'anno 2014 addì ventisi del mese di  
Settembru nei locali comunali a  
seguito di convocazione notificata  
a tutti i componenti si è riunita  
la Commissione Regolamenti

Componenti Commissioni i Sigg:  
Bello Agatino Vice Presidente  
Raveni Alessio

Piccanello Antonino

Presente Bello Agatino

Non essendo presente il numero  
legale per la corretta formazione  
della commissione se ne  
proroga l'atto e si rinvia la  
delibata al Consiglio Comunale

del 29-09-2014

Pietro Ball

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL PRESIDENTE  
**Dott. D'Angelo Sebastiano**

F.to IL CONSIGLIERE ANZIANO  
**Prof. Bello Agatino**

F. to IL SEGRETARIO COMUNALE  
**Dott. Iacopino Marcello**

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

REG. PUBBL. N° 532 del 14-10-2014

Su attestazione del messo comunale si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n° 44/1991, è stata affissa all'Albo Pretorio il 14-10-2014 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi fino al 29-10-2014  
Itala li \_\_\_\_\_

F.to IL MESSO

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
(ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la sua stessa Deliberazione, è divenuta esecutiva il 29/09/14 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 in quanto:

sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

Itala li 29-09-2014

F. to IL SEGRETARIO COMUNALE  
**Dott. Iacopino Marcello**

---

Copia conforme all'originale

Itala li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

---